

Messaggio

numero

6966

data

8 luglio 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica dell'art. 12 cpv. 1 lett. c) della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento)

Signor Presidente,
Signore e signori deputati,

i promotori dell'iniziativa parlamentare elaborata (in seguito: i promotori) chiedono una modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit, RL 1.2.1.1), tramite l'aggiunta di una lettera c) all'art. 12 cpv. 1, che risulterebbe quindi del seguente tenore:

“La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;*
- b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;*
- c) se è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento”.*

I promotori considerano che inserire la necessità di indipendenza economica tra i requisiti necessari per la naturalizzazione non è illegale ed è perfettamente in linea con le vigenti disposizioni federali come pure con la giurisprudenza più attuale. La non concessione della naturalizzazione a una persona non ha nulla a che vedere con il suo diritto a continuare a soggiornare nel nostro Paese. Un cittadino straniero cui viene negata la naturalizzazione, poiché non in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, potrà tranquillamente continuare a soggiornare in Svizzera: semplicemente, non potrà acquisire la cittadinanza svizzera fino al raggiungimento di una certa indipendenza economica.

Nelle considerazioni a sostegno della proposta viene inoltre affermato che i requisiti di idoneità stabiliti nel diritto federale e, più specificatamente, dall'art. 14 della Legge su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit, RS 141.0), sono requisiti minimi in aggiunta dei quali i Comuni e i Cantoni possono prevedere norme più severe.

Al riguardo i promotori fanno pure riferimento al “*Manuale della cittadinanza*”, redatto dall’Ufficio federale della migrazione e consultabile sul suo sito internet¹.

Tale manuale indica esplicitamente che i Cantoni possono pretendere che un candidato, per essere naturalizzato, debba provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento; in particolare, ad esempio, si può pretendere che una persona non dipenda dall’assistenza sociale.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per fornire un quadro completo della situazione esistente attualmente nel nostro Cantone, oltre alle disposizioni enunciate dai promotori, vanno pure considerate quelle d’esecuzione previste dal Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit, RL 1.2.1.1.1), in particolare l’art. 5 che stabilisce:

“Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti dall’art. 1 cpv. 2”

che risultano essere i seguenti:

- a. certificati di residenza per tutto il tempo trascorso nel Cantone e nel Comune;
- b. atti di stato civile delle persone comprese nella naturalizzazione;
- c. estratto del casellario giudiziale federale;
- d. dichiarazione dell’ufficio di esecuzione e fallimenti circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;
- e. dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali;
- f. ultima notifica di tassazione in possesso del richiedente;
- g. ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale”.

L’art. 6 cpv. 1 del già citato regolamento, in riferimento all’accertamento dell’idoneità, stabilisce:

“Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d’origine.”

Nel medesimo senso, le direttive per l’ottenimento dell’attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di cittadini stranieri emanate dalla Sezione degli enti locali in data 13 luglio 2009². Infatti nelle stesse si richiama il principio secondo cui il richiedente la naturalizzazione, tra gli altri requisiti di idoneità, deve essere esente da procedimenti esecutivi o fallimentari (cfr. compendio, cifra 2.3.).

Inoltre dal manuale federale sulla cittadinanza, già menzionato dai promotori, riproduciamo dal capitolo 4.7.3.2 “Reputazione finanziaria” quanto segue:

¹ www.bfm.admin.ch < Documentazione < basi legali < Istruzioni e circolari < Cittadinanza < Capitolo 4: requisiti comuni e criteri di naturalizzazione.

² Vedi http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/1CircolareSEL13luglio2009.pdf, compendio, punto 2.3.

“Per soddisfare il requisito della conformità all’ordinamento giuridico svizzero è indispensabile godere anche di una reputazione finanziaria impeccabile, che si concretizza da un lato nell’assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzioni e dall’altro lato nell’adempimento degli obblighi fiscali nei confronti di un ente pubblico.

a) *Esecuzioni e fallimento*

aa) Principi generali

- *L’analisi della reputazione finanziaria ai fini della concessione della naturalizzazione ordinaria, è affidata sostanzialmente ai Cantoni. In casi speciali la Confederazione può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione, ad esempio in presenza di attestati di carenza di beni per un importo superiore a CHF 50’000.*

b) *Tasse*

aa) Principi generali

L’adempimento dell’obbligo fiscale rientra tra gli obblighi nei confronti di un ente pubblico. Nelle procedure di naturalizzazione viene pertanto riservata grande importanza a questo tema. Il fatto inoltre che una persona paghi regolarmente le proprie tasse in Svizzera è indice della sua presenza in Svizzera”.

Il summenzionato manuale federale, al capitolo 4.7.2, punto b), denominato “Partecipazione alla vita economica” (pag. 24), specifica quanto segue:

“Il ricorso all’assistenza sociale, alle prestazioni dell’assicurazione di invalidità o al sussidio di disoccupazione non porta automaticamente, nella procedura dinanzi alle autorità federali - sempreché tutti gli altri criteri d’integrazione siano soddisfatti - al rifiuto di una richiesta di naturalizzazione; ciò accade solo quando il ricorso a questi aiuti sia imputabile a colpa del candidato o quando sussistano indizi di frode”.

I principi appena richiamati sono regolarmente applicati nell’ambito della valutazione delle istanze di naturalizzazione presentate nel nostro Cantone.

II. UNA NUOVA LEGGE FEDERALE

Il 4 marzo 2011 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della LCit (cfr. FF. n 14 del 5 aprile 2011) che è stata adottata dal Parlamento federale lo scorso 20 giugno.

Le nuove disposizioni, che secondo quanto preannunciato saranno completate con norme di esecuzione contenute in un’ordinanza e che imporranno la revisione totale delle normative cantonali, prevedono pure l’introduzione, tra i criteri considerati per desumere un’integrazione riuscita, quello inerente *“la partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione”* (vedi in particolare l’art. 12 cpv. 1 lett. d) e cpv. 2 della nuova legge).

In riferimento a tale disposizione ed in particolare alle motivazioni a sostegno della stessa, segnatamente anche per quanto concerne il cpv. 2 riguardante le persone con delle disabilità fisiche, mentali o psichiche, rinviamo alle pertinenti considerazioni del Consiglio federale di cui al già citato messaggio (cfr. pag. 2574-2575, 2592-2593 e in particolare 2577).

III. CONCLUSIONE/CONTROPROGETTO

Tenuto conto, dalle considerazioni che precedono e ritenuto come la prassi attualmente applicata nel nostro Cantone non solo ossequi sostanzialmente le direttive federali attuali, ma collimi pure con quanto recentemente adottato dal Parlamento federale con la promulgazione della nuova LCit, sottoponiamo a codesto Gran Consiglio, in applicazione dell'art. 99 della legge sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 un controprogetto tendente a modificare il vigente art. 12 della legge cantonale riprendendo il concetto del nuovo art. 12 LCit.

Riteniamo infatti la nostra proposta più completa, equa e rispettosa del diritto federale, rispetto a quanto postulato dai promotori dell'iniziativa parlamentare.

Pertanto invitiamo il Parlamento ad accogliere il seguente controprogetto.

L'articolo 12 LCCit è così modificato:

Art. 12

¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

c) se partecipa alla vita economica o sta acquisendo una formazione.

⁵Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettera c o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

In conclusione vi invitiamo ad accogliere l'iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata adottando la nostra controproposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 luglio 2014 n. 6966 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. c) e cpv. 5 (nuovo)

¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

(...)

c) se partecipa alla vita economica o sta acquisendo una formazione.

⁵Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettera c) o li adempirebbero solo grandi difficoltà.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.